



Allegato 1.8 dell'ordinanza dell'Ufficio federale delle comunicazioni del 9 dicembre 1997 sui servizi di telecomunicazione e gli elementi d'indirizzo (RS 784.101.113/1.8)

Prescrizioni tecniche e amministrative

relative

alla segnalazione di interferenze sulle reti

Edizione 2 : 23.11.2022

Entrata in vigore : 01.01.2023

Indice

Prescrizioni tecniche e amministrative	1
1 Disposizioni generali.....	3
1.1 Campo d'applicazione.....	3
1.2 Basi legali.....	3
1.3 Scopo della segnalazione d'interferenze	3
2 Interferenza soggetta all'obbligo di segnalazione.....	3
2.1 Servizi di telecomunicazione coinvolti	3
2.2 Grado d'interferenza	4
2.3 Portata dell'interferenza	4
2.4 Durata dell'interferenza.....	4
3 Contenuto della segnalazione d'interferenze	4
3.1 Indicazioni	4
3.2 Prima segnalazione	5
3.3 Segnalazione intermedia	5
3.4 Segnalazione finale.....	5
3.5 Esempio di una segnalazione d'interferenza	5
3.6 Rapporto finale.....	5
4 Quando e a chi segnalare l'interferenza	5
4.1 Prima segnalazione	5
4.2 Segnalazione intermedia	6
4.3 Segnalazione finale.....	6
4.4 Indirizzo.....	6
4.5 Indirizzo sussidiario.....	6
5 Pubblicazione delle interferenze.....	6
5.1 Contenuto della pubblicazione.....	6
5.2 Ora e luogo della pubblicazione	7

1 Disposizioni generali

1.1 Campo d'applicazione

Le presenti prescrizioni tecniche e amministrative (PTA) si rivolgono a tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione (FST). Definiscono le interferenze che soggiacciono all'obbligo di segnalazione, stabiliscono il contenuto della segnalazione d'interferenze e disciplinano il procedimento d'inoltro all'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM). Sostituiscono tutti gli accordi relativi alla segnalazione delle interferenze finora in vigore tra FST e l'UFCOM.

1.2 Basi legali

Le presenti PTA costituiscono l'allegato 1.8 dell'ordinanza dell'Ufficio federale delle comunicazioni del 9 dicembre 1997¹ sui servizi di telecomunicazione e gli elementi d'indirizzo. Sono fondate sull'articolo 105 capoverso 1 dell'ordinanza del 9 marzo 2007² sui servizi di telecomunicazione (OST).

1.3 Scopo della segnalazione d'interferenze

I dati provenienti dalla segnalazione d'interferenze vengono trattati dall'UFCOM, dall'UFPP e in alcuni casi dal SIC nel quadro dell'articolo 13a della legge del 30 aprile 1997³ sulle telecomunicazioni (LTC), dell'articolo 6 dell'ordinanza del 20 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) e dell'articolo 6 capoverso 1 lettera a numero 4 e 19 della legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAI). In relazione a situazioni di crisi vengono utilizzati:

- a. per trarre conclusioni sulla disponibilità di servizi e infrastrutture di telecomunicazione;
- b. per promuovere misure di protezione adeguate;
- c. per assicurare il flusso delle informazioni in generale e l'adempimento del mandato di comunicazione dell'UFCOM in particolare;
- d. per la gestione dell'evento da parte degli organi federali e cantonali competenti.

2 Interferenza soggetta all'obbligo di segnalazione

2.1 Servizi di telecomunicazione coinvolti

Soggiacciono all'obbligo di segnalazione le interferenze che riguardano i seguenti servizi di telecomunicazione:

- a. servizio telefonico pubblico,
- b. accesso ai servizi d'emergenza (funzioni centrali dell'istradamento e dell'identificazione dell'ubicazione delle chiamate di soccorso),
- c. trasferimento dati per l'accesso alle reti pubbliche o ai servizi pubblici (ad es. Internet),
- d. trasferimento di programmi radiotelevisivi a destinazione dei clienti finali.

¹ RS 784.101.113

² RS 784.101.1

³ RS 784.10

2.2 Grado d'interferenza

Le interferenze sono soggette all'obbligo di segnalazione, se un servizio per i clienti finali risulta:

- a. completamente interrotto, o
- b. gravemente limitato.

Nell'allegato sono menzionati esempi di limitazione grave.

2.3 Portata dell'interferenza

Soggiacciono all'obbligo di segnalazione le interferenze dalle seguenti portate:

- a. servizi di telecomunicazione indipendenti dalla rete (servizi di telecomunicazione basati su altri servizi di telecomunicazione, si pensi al trasferimento dati via Internet, senza che i fornitori di servizi di telecomunicazione coinvolti siano vincolati da un legame contrattuale): soggiacciono all'obbligo di segnalazione le interferenze che coinvolgono potenzialmente almeno 10 000 clienti finali in Svizzera. Determinante è l'utilizzo medio del servizio in questione sull'arco di un giorno, prendendo in considerazione l'ultimo mese civile disponibile interamente.
- b. *servizi di telecomunicazione basati su rete fissa*: soggiacciono all'obbligo di segnalazione le interferenze che coinvolgono almeno 10 000 clienti finali in Svizzera. È determinante il numero dei collegamenti.
- c. *servizi di telecomunicazione basati su rete mobile*: soggiacciono all'obbligo di segnalazione le interferenze che coinvolgono almeno 25 ubicazioni dei trasmettitori in una zona connessa. È determinante il numero delle ubicazioni dei trasmettitori per tecnologia (ad es. Universal Mobile Telecommunications System [UMTS], Long Term Evolution [LTE], 5a generazione [5G]).
- d. *servizi di telecomunicazione basati su radiodiffusione*: soggiacciono all'obbligo di segnalazione le interferenze che coinvolgono potenzialmente almeno 10 000 clienti finali in Svizzera.

2.4 Durata dell'interferenza

Soggiacciono all'obbligo di segnalazione le interferenze che non possono essere eliminate entro un'ora.

3 Contenuto della segnalazione d'interferenze

3.1 Indicazioni

La segnalazione d'interferenze contiene i seguenti dati:

- a. Dati di base:
 - 1° definizione del FST,
 - 2° numero di riferimento univoco dell'interferenza,
 - 3° stato,
 - 4° momento della segnalazione dell'interferenza (data, ora UTC od ora locale svizzera),
 - 5° inizio dell'interferenza (data, ora UTC od ora locale svizzera),
 - 6° servizi coinvolti,
 - 7° regioni coinvolte,

- 8° numero di telefono e indirizzo e-mail per domande (sempre raggiungibile);
- b. Descrizione dell'interferenza:
- 9° entità dell'interferenza dal punto di vista dei clienti (servizio interrotto o gravemente limitato),
 - 10° numero dei clienti finali coinvolti (arrotondato a 1000) o ubicazioni dei trasmettitori di radiocomunicazione mobile,
 - 11° descrizione esatta della zona;
- c. Causa/e dell'interferenza (possibilità di citare più motivi):
- 12° Elenco di tutte le cause in base alle seguenti categorie: cavo rotto, mancanza di energia, errore di hardware, errore di software, evento naturale, errore umano (ad es. errore di configurazione), attacco informatico, altro intervento malintenzionato, attualmente sconosciuta.
- d. Conseguenze
- 13° misure prese e stato dell'eliminazione dell'interferenza,
 - 14° fine dell'interferenza (data, indicazione del tempo: UTC od ora locale svizzera).

3.2 Prima segnalazione

La prima segnalazione serve a comunicare un'interferenza soggetta all'obbligo di segnalazione. Contiene almeno i dati di base conformemente al punto 3.1 lettera a.

3.3 Segnalazione intermedia

La segnalazione intermedia serve ad aggiornare le informazioni della prima segnalazione in base a dati nuovi o supplementari. Contiene tutti i dati di base conformemente al punto 3.1 lettere a – d.

3.4 Segnalazione finale

La segnalazione finale serve a confermare che l'interferenza è stata eliminata. Contiene tutti i dati conformemente al punto 3.1 lettere a – d.

3.5 Esempio di una segnalazione d'interferenza

Nell'allegato è riportato un esempio di segnalazione d'interferenza.

3.6 Rapporto finale

Se necessario, l'UFCOM può richiedere un rapporto finale, soprattutto in merito alle cause, alle misure prese per ovviare ai danni e alle esperienze acquisite.

4 Quando e a chi segnalare l'interferenza

4.1 Prima segnalazione

Le prime segnalazioni vanno effettuate al momento dell'osservazione di un'interferenza soggetta all'obbligo di segnalazione.

4.2 Segnalazione intermedia

Le segnalazioni intermedie vanno effettuate entro due ore dall'ottenimento di dati nuovi o supplementari conformemente al punto 3.1 lettere a – d e al massimo 24 ore dopo la precedente prima segnalazione o segnalazione intermedia.

4.3 Segnalazione finale

Le segnalazioni finali vanno effettuate al massimo due ore dopo l'eliminazione dell'interferenza.

4.4 Indirizzo

Le segnalazioni d'interferenza vanno inviate alla Centrale nazionale d'allarme (CENAL) via e-mail o tramite il modulo di segnalazione:

Indirizzo e-mail: ch-neoc-p@naz.ch

Modulo di segnalazione: <https://app.naz.ch/netalert/>

4.5 Indirizzo sussidiario

Se l'indirizzo e-mail e il modulo di segnalazione di cui al punto 4.4 non sono disponibili, le segnalazioni d'interferenza vanno effettuate al seguente numero telefonico: 0848 14 15 16.

5 Pubblicazione delle interferenze

5.1 Contenuto della pubblicazione

Vanno pubblicate le seguenti indicazioni provenienti dalla segnalazione d'interferenze conformemente al punto 3.1. La numerazione corrisponde al punto 3.1.

a. Dati di base:

3. stato,
5. inizio dell'interferenza (data, ora UTC od ora locale svizzera),
6. servizi coinvolti,
7. zona coinvolta.

b. Descrizione dell'interferenza:

9. entità dell'interferenza dal punto di vista dei clienti (servizio interrotto o gravemente limitato),
10. numero dei clienti finali coinvolti (arrotondato a 1000) o ubicazioni dei trasmettitori di radiocomunicazione mobile,
11. descrizione esatta della zona.

c. Causa/e dell'interferenza (possibilità di citare più motivi):

12. elenco di tutte le cause in base alle seguenti categorie: cavo rotto, mancanza di energia, errore di hardware, errore di software, evento naturale, errore umano (ad es. errore di configurazione), attacco informatico, altro intervento malintenzionato, attualmente sconosciuta.

d. Conseguenze

14. fine dell'interferenza (data, indicazione del tempo: UTC od ora locale svizzera).

I dettagli tecnici sulla causa dell'interferenza e sulle misure adottate non rientrano nell'obbligo di pubblicazione.

5.2 Ora e luogo della pubblicazione

La pubblicazione deve avvenire entro un'ora dalla constatazione di un'interferenza soggetta all'obbligo di segnalazione.

Il FST interessato la pubblica su un apposito sito web facilmente reperibile.

Il contenuto della pubblicazione rimarrà disponibile su questo sito web per 5 anni.

Bienne, il 23 novembre 2022

Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM)

Vorname NameFunktion / Sektion / Abteilung

Cosa s'intende per servizi gravemente limitati

Sono considerate limitazioni gravi di un servizio di telecomunicazione (in particolare):

- le limitazioni che ostacolano la comunicazione del servizio telefonico pubblico;
- quando la velocità di trasmissione dati garantita può essere assicurata al massimo al 50 per cento
- la non disponibilità di programmi radiotelevisivi con diritto d'accesso⁴;
- la mancata garanzia dell'istadamento o della localizzazione delle chiamate di soccorso.

Esempio di una segnalazione d'interferenze

Contenuto conformemente al punto 3.1	Esempio
1. Denominazione/Nome del FST	"Communications Switzerland Inc."
2. Numero di riferimento univoco dell'interferenza	ABC 123
3. Stato	aperto
4. Momento della segnalazione dell'interferenza (data, ora UTC)	30.04.2013; 14:50 UTC
5. Inizio dell'interferenza (data, ora UTC)	30.04.2013; 13:35 UTC
6. Servizi interessati:	telefonia, analogica e ISDN
7. Regioni coinvolte	Oberland zurighese
8. Numero di telefono e indirizzo e-mail per domande	+41 29 123 45 67; nmc@beispiel.ch
9. Entità dell'interferenza dal punto di vista dei clienti (servizio completamente interrotto o gravemente limitato)	servizio completamente interrotto
10. Numero dei clienti finali coinvolti (arrotondato a 1000)	40 000
11. Descrizione esatta della zona	distretti Hinwil, Pfäffikon, Uster
12. Causa dell'interferenza	attualmente sconosciuta
13. Misure prese e stato dell'eliminazione dell'interferenza	le indagini sono in corso
14. Fine dell'interferenza (data, ora UTC)	presumibilmente 30.04.2013, 23:00 UTC

⁴ Articoli 59 e 60 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40)